



COMUNE DI LATIANO

(PROVINCIA DI BRINDISI)

Ordinanza n. 16 del 15 GIU. 2020

Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2020, ai sensi della Legge n. 353/2000, L.R. n. 38/2016 e della L.R. n. 53/2019.

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 27/05/2020 n. 213 "pubblicato sul B.U.R.P.n. 61 del 30/04/2020, con cui il Presidente della Giunta Regionale ha dichiarato lo Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nel periodo 15 giugno – 15 settembre 2020;

Vista la nota della Regione Puglia – Sezione di Protezione Civile, inerente indirizzi operativi in merito al citato Decreto;

Vista la nota della Società Rete Ferroviaria Italiana, inerente indirizzi operativi in merito al citato Decreto;

In esecuzione di quanto riportato all'art. 7 del predetto D.P.G.R. 27 aprile 2020 n. 213;

In osservanza all'art.8 del D.P.R.G.n.213/2020

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

RENDE PUBBLICO

CONSIDERATO che il Comune esercita funzioni di previsione e prevenzione in osservanza al rischio di incendio, attivando strumenti per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi o di ogni altra natura, attraverso l'organizzazione di un sistema di vigilanza del territorio;

RILEVATO che, a causa dello stato di abbandono in cui versano alcuni suoli urbani, fondi rustici o aree di qualsiasi natura e loro pertinenza, è incombente il pericolo, durante la stagione estiva di probabili incendi di stoppie, erbe infestanti ed arbusti di ogni genere e che gli stessi allorquando privi di adeguate manutenzioni antincendio o di idonea recinzione, possono essere ricettacolo di rifiuti di ogni genere che potrebbero alimentare gli incendi, causando grave pregiudizio alla pubblica incolumità, alla viabilità ed nella conduzione degli stessi;

DATO ATTO che la causa del degrado sono in gran parte imputabili all'abbandono dei predetti suoli edificatori, terreni ed aree di qualsiasi natura per incuria nella conduzione degli stessi;

RAVVISATO, la necessità di emanare provvedimenti mirati a prevenire e ad evitare i rischi di incendi e tutelare nel contempo la pubblica e privata incolumità, l'ambiente ed il territorio.

Visto l'art. 59 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18 Giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto R.D. n. 3267 del 30/12/1923 ;
Visto il D. Lgs. n.112 del 31/03/1998;
Vista la Legge n. 353 del 21/11/2000
Vista la L. n. 100 del 12/07/2012;
Visto il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018;
Vista la L. R. n. 18 del 30/11/2000;
Vista il D.M. n. 30125/2009 e s.m.i..
Vista la L.R. n. 3 del 25/02/2010 di istituzione dell'Agenda Regionale per le attività Irrigue e Forestali;
Vista la L.R. n. 38 del 12/12/2016;
Vista la L.R. n.53 del 12/12/2019;
Viste le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle province di Bari, Barletta – Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto in attuazione del R.D. n. 3267/1923;
Visto l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18/06/1931 delle leggi di P.S. e successive modificazione ed integrazioni ;
Vista la L. n. 116 dell'16/08/2014 “ Disposizioni urgenti per il settore agricolo e la tutela ambientale”;
Visto il D.Lgs n. 152 del 2006 e s.m.i.
Visto il R.R. n. 28 del 22/12/2008 “ Modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del 18/07/2008 in recepimento dei criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) introdotte con D.M. del 17/10/2007.
Visto il Regolamento regionale n. 6 del 10 maggio 2016 “ Misure di conservazione ai sensi delle Direttive comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di interesse comunitario(SIC)” ha come finalità il mantenimento e la conservazione dei siti degli habitat e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario in coerenza con la rete ecologica “Natura 2000”.
Viste le Direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE e s.m.i. nonché le misure di conservazione dei pascoli naturali con roccia affiorante, ove è vietata la realizzazione delle fasce protettive presenti nelle Z.P.S. di cui al R.R. n. 28/2008;
Vista la deliberazione n. 585 del 10/04/2018 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018 – 2020;
Visto il Regolamento CE n. 73/2009 che stabilisce la disciplina del regime di Condizionalità e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale.
Visto che in forza del D.P.C.M. 20/12/2001 recante “ Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, dell'art.3 della legge n. 353/2000 e dell'art. 15 della Legge regionale n. 18/2000, è necessario che vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2020 la pericolosità degli incendi boschivi;

Ritenuto di confermare anche per l'anno in corso la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi **dal 15 giugno al 15 settembre dell'anno 2020**, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno lo stato di allertamento delle strutture operative, ovvero di posticipare al 30 settembre.

Visto che, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, presso il Servizio Protezione Civile della Regione Puglia viene attivata con modalità H24 la Sala Operativa Unificata Permanente di cui alla L. 353/2000, secondo procedure e schemi condivisi per coordinare e ottimizzare l'impiego delle forze in campo disponibili.

ORDINA

Art.1

Finalità e obiettivi

Che dal 15 giugno al 15 Settembre dell'anno 2020 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate e arborate e a pascolo sul territorio comunale, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

Art. 2

Divieti su aree a rischio di incendi boschivi

A integrazione delle norme contenute nel R.D. n° 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n° 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendi, in tutte le aree della Regione e nelle aree del territorio del Comune di Latiano a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- **accendere fuochi d'ogni genere,**
- **far brillare mine o usare esplosivi;**
- **usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;**
- **usare motori, (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;**
- **tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;**
- **fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;**
- **esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o altri articoli pirotecnici, o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;**
- **transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;**
- **transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;**
- **abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.**

Art.3

Interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio comunale

Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni dettate dalla legge regionale n. 38 del 12/12/2016, nonché delle linee guida riportate nel Piano regionale di prevenzione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigenti.

Art. 1 - Finalità

1. La presente legge ha la finalità di prevenire e contrastare l'insacco e la propagazione degli incendi boschivi e di interfaccia al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità e gli ecosistemi agricoli e forestali, nonché di favorire la riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera .

Art. 2 - Bruciatura - divieti

- 1. E' vietata l'accensione e la bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole e foraggere nonché la bruciatura delle superfici a pascolo e della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati, nei campi in stato di abbandono, incolti o a riposo.*
- 2. Sulle superfici in cui, per esigenze pedoclimatiche o limitata disponibilità di acqua per uso*

irriguo, si effettua la pratica del ringrano e sulle superfici irrigabili utilizzate per le colture di secondo raccolto, le operazioni di accensione e bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole sono consentite nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi. Al di fuori di tali circostanze, l'accensione e la bruciatura di residui da colture cerealicole sono sempre vietate. La verifica dell'effettivo utilizzo del ringrano e della coltura di secondo raccolto sarà desunta, a livello particellare, dal fascicolo aziendale sulla base della destinazione colturale prevalente delle ultime quattro annate agrarie.

3. La bruciatura delle stoppie prevista al comma 2 per colture cerealicole è consentita solo a seguito di preventiva comunicazione, inviata nella forma certificata prevista dalla legge, al sindaco competente e al Dipartimento agricoltura regionale. Al fine dell'effettuazione dei controlli, la comunicazione, inviata dal proprietario o conduttore dei terreni dell'azienda agricola oggetto dell'operazione, deve pervenire ai suindicati destinatari almeno due giorni prima dell'inizio della bruciatura. Nella comunicazione i proprietari e i conduttori dei terreni devono indicare il giorno, il luogo e il responsabile del presidio e della bonifica.

Con deliberazione di Giunta regionale sono dettate le linee guida per il presidio, le modalità e prescrizioni dell'operazione di bruciatura, la bonifica finale, le opere di mitigazione e l'attività di vigilanza. Restano fermi gli obblighi di cui agli articoli 3 e 8.

4. L'accensione e la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale è vietata nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre. Nel restante periodo dal 1° ottobre al 31 maggio è possibile bruciare, sul sito di produzione, residui vegetali derivanti dall'attività agricola e forestale raggruppati in piccoli cumuli e non superiore a tre metri steri giornalieri a ettaro. Le operazioni di bruciatura sono effettuate a cura degli interessati, dotati di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme e assistite fino al totale esaurimento della combustione. Tali bruciature, nel periodo consentito, sono vietate in presenza di forte vento o di eccessivo calore (sono validi in tale caso i bollettini di pericolosità pubblicati dalla Protezione civile regionale). La bruciatura dei residui vegetali è sempre vietata a una distanza inferiore a 50 metri da strutture e infrastrutture antropiche anche nel rispetto di quanto previsto dall'ordinanza Presidente Consiglio dei ministri 28 agosto 2007, n. 3606 (Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione a eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione).

Nelle aree naturali protette e nei siti "Natura 2000", le stoppie e i residui vegetali derivanti dalle attività selvicolturali agricole non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall'Osservatorio fitopatologico regionale o in evidenti condizioni di impossibilità a eseguire altro tipo di distruzione, certificato dalla Sezione foreste regionale.

Art. 3 - Obblighi di proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati

1. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.

2. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

3. E' fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.

4. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.

5. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

6. All'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e di quelle regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'ente di gestione.

Art. 4 - Obblighi di gestori di infrastrutture viarie e ferroviarie

1. Al fine di salvaguardare la vegetazione agricola e forestale presente in prossimità degli assi viari insistenti sul territorio regionale nonché per evitare problemi al regolare transito dei mezzi, le società di gestione delle ferrovie, l'ANAS S.p.A., l'Acquedotto pugliese S.p.A., la Società autostrade S.p.A., la Città metropolitana e le province, i comuni e i consorzi di Bonifica, provvedono, entro il 31 maggio di ogni anno, lungo gli assi viari di rispettiva competenza, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti e ogni altro materiale infiammabile, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Il periodo scelto per l'intervento di pulizia o il diserbo, da effettuarsi esclusivamente con mezzi meccanici, fisici o biologici, è tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi.

2. I gestori delle strade effettuano le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, al fine di consentire il transito anche dei mezzi antincendio.

Art. 5 - Divieti

1. Nelle zone boscate e nei pascoli, i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco, fermo restando i vincoli stabiliti dall'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), è vietata per cinque anni la raccolta di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache.

2. E' vietato il pascolo per tre anni sui soprassuoli a pascolo percorsi da incendio, di cui al regolamento regionale 26 febbraio 2015, n. 5 (L'attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto-Legge n. 3267/1923).

Art. 6 - Obblighi di gestori di strutture ricettive e turistiche

1. I proprietari, i gestori e i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche insistenti su aree rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco e classificate all'interno della pianificazione comunale di emergenza a rischio elevato, realizzano entro il 31 maggio di ogni anno una fascia di protezione della larghezza di almeno 15 metri, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento compatibilmente agli spazi fisici disponibili in funzione della proprietà catastale. Sono fatte salve le distanze di protezione previste dal decreto del Ministero dell'interno 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in area aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone) ovvero da altra normativa di prevenzione incendi emanata dal Ministero dell'interno.

Art. 7 - Obblighi di gestori di attività ad alto rischio

1. I limiti di sicurezza e il compimento delle operazioni di cui all'articolo 6 sono obbligatori anche per i proprietari, i gestori e i conduttori di attività commerciali ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità.

Art. 8 - Obblighi dei conduttori di superfici agricole e forestali

1. I proprietari, i conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali mettono in atto tutte le misure idonee a prevenire l'innescò e la propagazione degli incendi anche nel rispetto di quanto previsto dalla condizionalità agricola ai sensi della normativa vigente.

2. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali sono tenuti a rispettare la buona pratica agricola nel rispetto delle norme europee, nazionali e regionali affinché non si creino condizioni favorevoli all'innescò e alla propagazione degli incendi e allo sviluppo di parassiti.

3. La mietitura delle colture cerealicole deve iniziare dalle messi più vicine alle zone boscate, alle linee ferroviarie e/o alle strade.

Art. 9 - Funzioni della Regione Puglia

1. La Regione Puglia, nell'ambito delle iniziative tese alla salvaguardia dell'ambiente, cura adeguate campagne di sensibilizzazione e di informazione per sollecitare la collaborazione dei

f

cittadini e consentire l'immediato intervento delle autorità preposte in presenza di focolai di incendio.

2. Il Presidente della Giunta regionale dichiara, annualmente con proprio atto "lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi".

3. La Regione Puglia durante tutto il periodo di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, coordina la lotta attiva agli incendi boschivi tramite la sala operativa unificata permanente (S.O.U.P.) presso la Sezione regionale di protezione civile di cui alla l. 353/2000, con modalità H24, secondo procedure e schemi condivisi con i soggetti deputati a tale scopo.

Art. 10 - Funzione dei comuni

1. I comuni hanno l'obbligo di aggiornare periodicamente con cadenza triennale e comunque all'occorrenza, le perimetrazioni relative al rischio incendi di interfaccia inserite nella pianificazione di emergenza comunale secondo le disposizioni riportate nel "Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile" - Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile - O.P.C.M. 3606/2007. Art. 11 - Piani e programmi

1. In fase di redazione dei piani e dei programmi di gestione, tutela e risanamento e assetto del territorio e delle loro varianti, gli enti competenti tengono conto nelle loro previsioni del catasto delle aree percorse dal fuoco di cui all'articolo 10, comma 2, della l. 353/2000, aggiornato annualmente.

2. I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento e assetto del territorio e le loro varianti, si coordinano con i piani di emergenza di protezione civile.

3. Al fine di predisporre piani e programmi di prevenzione, la Sezione protezione civile della Regione, anche sulla base delle perimetrazioni rilevate dalla piattaforma SIM montagna, predispone entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge una piattaforma webgis da cui è possibile scaricare i dati afferenti le aree percorse dal fuoco soggette a vincolo ai sensi della l. 353/2000. Ad ogni perimetrazione sono attribuiti i dettagli identificativi della stessa al fine di rendere disponibile agli enti competenti una banca dati standardizzata, omogenea, georeferenziata e aggiornata degli incendi boschivi nel territorio regionale, per pianificare in modo efficiente e coordinato le attività di intervento degli enti competenti e i piani di emergenza e di predisporre adeguate misure di prevenzione.

4. Per i fini di cui al comma 3, i comuni, entro il 30 settembre di ogni anno, provvedono all'aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco di cui all'articolo 10, comma 2, della l. 353/2000 relative all'anno precedente.

5. Art. 12 - Sanzioni

1. Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni della presente legge, oltre a quanto previsto dall'articolo 10 della l. 353/2000, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma:

a) da euro 500 a euro 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;

b) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;

c) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alla disposizioni temporali fissate dalla presente legge;

d) da euro 250 a euro 500 per chi raccoglie prima di cinque anni e per quantità complessiva superiore a chilogrammi 1 di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache nei boschi e pascoli percorsi da incendi;

e) da euro 250 a euro 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;

f) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone non consentite;

g) non inferiore a euro 30 e non superiore a euro 60 per ogni capo di bestiame, in violazione dell'articolo 5, comma

2. Gli illeciti di cui alle lettere b), c), e) e f), possono essere accertati anche dalle Guardie volontarie di cui all'articolo 44, comma 1, della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria). I relativi verbali seguono il procedimento di cui all'articolo 51 della l.r. 27/98.

Art. 4

Concorsi degli Enti locali alla lotta AIB

Ai sensi della L.R. n. 18/2000 art. 16 e L.R. n.7/2014 artt. 6 e 7, la Città Metropolitana di Bari ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. Le Amministrazioni comunali, nell'ambito del proprio territorio, su cui insistono aree boscate, ovvero situazioni di rilevante rischio di incendi boschivi o di interfaccia, possono avvalersi delle organizzazioni di volontari di protezione civile nei termini di cui all'art. 16 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e all'art. 18 della legge regionale n. 7 del 10/03/2014 e a darne tempestiva ed esauriente comunicazione alla Sezione Protezione Civile regionale. Le Amministrazioni Comunali devono comunicare tempestivamente alla Sezione Protezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l'A.I.B. 2020, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano di emergenza comunale.

Art. 5

Sanzioni

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del presente Decreto, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.

Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall'art. 3 del presente Decreto si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L.R. n. 38 del 12/12/2016.

Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarà punita a norma dell'art. 10 della legge n. 353/2000.

DISPONE

L'immediata esecuzione della presente ordinanza che verrà contestualmente pubblicata all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Latiano, e comunicata alla cittadinanza mediante affissione di manifesti sulle pubbliche vie e zone periferiche dell'abitato, sino al 15/09/2020.

Tutti gli organi di Polizia e gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente ordinanza e sulle altre leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne e nelle aree urbanizzate, perseguendo i trasgressori a termini di legge.

Chiunque avvista o sospetta il propagarsi di un incendio è obbligato a dare immediato avviso alle persone del luogo per lo spegnimento, e al più vicino Comando del Corpo Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza al locale Comando Stazione Carabinieri, all'Istituto di Vigilanza e al Comando Polizia Municipale.

I COMANDI sopra richiamati, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

La presente Ordinanza sarà trasmessa Al Prefetto della Provincia di Brindisi, al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato, Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alla locale Stazione Carabinieri, al Comando Polizia Municipale, al locale Istituto di Vigilanza e alla locale Associazione volontaria della Protezione Civile

Latiano,

15 GIU. 2020

IL SINDACO

Avv. Cosimo Maiorano

